

QUESTIONI APERTE

Armi e munizioni – Arma comune da sparo – Bomboletta *spray*

La decisione

Armi e munizioni – Bomboletta *spray* irritante o lacrimogena – Arma comune da sparo – Sussistenza (L. 18 maggio 1975, n. 110, art. 2; L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 4 e 7).

Il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray, contenente gas irritante o lacrimogeno, integra il delitto di porto illegale di arma comune da sparo di cui agli artt. 4 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE PRIMA, 5 febbraio 2014 (ud. 19 dicembre 2013) – CHIEFFI, *Presidente* – ROMBOLÀ, *Relatore* – CEDRANGOLO, *P.M.*, (diff.) – Dall’Aglio, *ricorrente*.

Il commento

Le bombolette *spray* contenenti gas irritante o lacrimogeno: armi comuni da sparo o strumenti atti ad offendere?

SOMMARIO: 1. La sentenza della Suprema Corte e la fattispecie concreta: la sussunzione delle bombolette *spray* nel *genus* delle “armi comuni da sparo”. – 2. La qualificazione giuridica delle “bombolette *spray*” irritanti: profili problematici. – 3. La qualificazione giuridica degli strumenti di autodifesa in generale. – 4. Le bombolette *spray* quali armi comuni da sparo: obiezioni tecniche e giuridiche. – 5. Conclusioni: trattasi di strumenti atti ad offendere.

1. La sentenza della Suprema Corte e la fattispecie concreta: la sussunzione delle bombolette *spray* nel *genus* delle “armi comuni da sparo”

Con la pronunzia in commento, la Suprema Corte affronta nuovamente la questione della riconducibilità delle bombolette *spray*, contenenti gas irritante o lacrimogeno, al *genus* delle “armi comuni da sparo”.

A tal riguardo, a onor del vero, il Collegio non esamina minimamente i complessi problemi sottesi alla qualificazione giuridica degli strumenti in questione, limitandosi a richiamare, *more tralaticio*, una precedente sentenza dell’anno 2012, secondo la quale «*integra il reato previsto dall’art. 4, legge 2 ottobre 1967, n. 895 e succ. modif., il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray contenente gas urticante idoneo a provocare irritazione degli occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo*

di cui all'art. 2, legge n. 110 del 1975»¹.

Ebbene, a fronte di tale pronunciamento, desta non poca meraviglia che la Suprema Corte continui a sussumere *de plano* lo strumento *spray* nella categoria delle armi comuni da sparo richiamando pedissequamente il proprio insegnamento («la giurisprudenza anche recente di questa Corte [...] ha affermato in modo netto che...»), quasi che ciò rappresentasse una *communis opinio* incontrastata, senza fare minimamente menzione del fatto che, *in subiecta materia*, vige un vero e proprio contrasto interpretativo, ad oggi non del tutto risolto.

Alquanto singolare, poi, risulta che la Suprema Corte, nell'affermare che la bomboletta *spray* in sequestro costituisca arma comune da sparo, corrobori tale asserto citando una precedente sentenza di legittimità² («già in tal senso...»), in cui tale congegno era stato qualificato – peraltro erroneamente, come si vedrà – in termini di arma da guerra (*sub specie* “aggressivo chimico” ex art. 1, legge 18 aprile 1975, n. 110), quasi che “arma comune da sparo” ed “aggressivo chimico” fossero la medesima cosa!

Come accade sovente, dunque, l'arresto giurisprudenziale *de quo* sollecita lo studioso ad un più ampio ripensamento della materia, al fine di stabilire il preciso perimetro normativo della nozione di “arma comune da sparo”, con particolare riferimento alle c.d. “armi da sparo assimilate” di cui all'art. 2, co. 3, legge n. 110 del 1975.

2. La qualificazione giuridica delle “bombolette *spray*” irritanti: profili problematici

La legislazione vigente in tema di armi non contempla un espresso riferimento alle c.d. “bombolette *spray*” contenenti gas irritante o lacrimogeno, né – come si vedrà – prevede una disciplina generale in tema di “strumenti di autodifesa”, così che da alcuni lustri gli interpreti si sono variamente interrogati circa la qualificazione giuridica di siffatti congegni.

A tal proposito, le bombolette *spray* potrebbero essere astrattamente ricondotte – anche secondo il differente liquido in esse contenuto – alle seguenti categorie di arma:

- armi da guerra, *sub specie* “aggressivi chimici” ex art. 1, legge n. 110 del

¹ Cass., Sez. I, 28 febbraio 2012, Cecchetti, in *Cass. pen.*, 2013, 325.

² Si tratta della pronunzia Cass., Sez. I, 13 gennaio 2009, Stabile, in *Mass. Uff.*, n. 243349 secondo la quale «*integra, invero, tale categoria [degli “aggressivi chimici” costituenti arma da guerra: n.d.r.] qualsiasi sostanza idonea in concreto a compromettere, anche in via temporanea, l'integrità dell'organismo umano. Tale è, infatti, l'irritazione dermica provocata dalla sostanza in esame che, se indirizzata sugli occhi, può anche produrre danni certamente non irrilevanti.*».

1975;

- armi comuni da sparo, *sub specie* “armi ad emissione di gas” ex art. 2, co. 3, legge n. 110 del 1975;

- strumenti atti ad offendere ex art. 4, co. 2, legge n. 110 del 1975, trattandosi di congegni che, pur non essendo naturalmente destinati all’offesa alla persona, contengono sostanze idonee a provocare dolore ed una sensazione temporanea di disorientamento³.

La prima opzione interpretativa, sostenuta in una risalente pronunzia dell’anno 1993⁴ e poi ripresa da una parte della giurisprudenza⁵, risulta manifestamente inammissibile⁶, giacché non è possibile parificare uno *spray* meramente urticante (e, dunque, non certo idoneo ad attentare alla vita umana) alle armi micidiali richiamate dall’art. 1, legge n. 110 del 1975, in tema di armi da guerra e tipo guerra⁷. A tal proposito, appare francamente inaccettabile che una tale parificazione giuridica venga così argomentata: «*integra, invero, tale categoria [degli “aggressivi chimici” costituenti arma da guerra: n.d.r.] qualsivoglia sostanza idonea in concreto a compromettere, anche in via temporanea, l’integrità dell’organismo umano. Tale è, infatti, l’irritazione dermica provocata dalla sostanza in esame che, se indirizzata sugli occhi, può anche produrre danni certamente non irrilevanti*»⁸. Ebbene, anche un’arma comune da sparo e persino uno strumento atto ad offendere risultano idonei a «*compromettere, anche in via temporanea, l’integrità dell’organismo umano*», di talché il *discrimen* tra arma da guerra, arma comune e “arma impropria” non

³ Come di seguito si vedrà, vi è anche una quarta alternativa, secondo la quale gli strumenti *de quibus* sarebbero armi proprie non da sparo (c.d. “armi bianche”), ai sensi dell’art. 4, co. 1, l. 18 aprile 1975, n. 110: cfr. RUSSO, *Sistema penale di armi, esplodenti, munizioni, caccia e tiro*, Roma, 2012, p. 336.

⁴ Cass., Sez. I, 10 novembre 1993, Narese, in *Riv. pen.*, 1995, 358; *Cass. pen.*, 1995, 1031.

⁵ Cass., Sez. I, 13 gennaio 2009, Stabile, cit.; Cass., Sez. I, 15 giugno 2005, Irimescu ed altro, in *Cass. pen.*, 2006, 7-8, 2577; Cass., Sez. I, 28 maggio 1998, Cecchetti, in *Giust. pen.*, 1999, II, 436. Cfr. anche T. Bologna, 25 marzo 2013, in *Guida al dir.*, 2013, 23, 76, in cui le bombolette *spray* vengono ricondotte alla categoria delle armi da guerra (*sub specie* “aggressivi chimici”) o delle armi comuni da sparo, secondo che contengano o meno sostanze dotate di «spiccata potenzialità offensiva».

⁶ BELLAGAMBA, VIGNA, *Armi munizioni esplosivi. Disciplina penale e amministrativa*, VI, Milano, 1996, p. 81: «*se si legge la norma [dell’art. 1, legge n. 895 del 1967: n.d.r.] si vede che gli “aggressivi chimici” sono inseriti tra gli “esplosivi di ogni genere” e “altri congegni micidiali”, il che dimostra che il legislatore, quando scrisse questa norma, pensava alla guerra chimica e, dunque, a fatti di rilevante gravità. Quindi, ci pare non corretto inquadrare questi strumenti di difesa personale nella legge sulle armi da guerra*».

⁷ Ciò risulta bene statuito in Cass., Sez. I, 24 ottobre 2011, Dainotti ed altro, in *Cass. pen.*, 2012, 10, 3539: «*deve senz’altro escludersi che la bomboletta in questione, contenente spray urticante a base di peperoncino, possa essere ricompresa nelle armi da guerra o tipo guerra, per assoluta mancanza delle caratteristiche indicate nella legge n. 110 del 1975, art. 1, che si riferisce, con riguardo a contenitori di gas, solo ad aggressivi chimici, biologici e radioattivi dotati di una spiccata potenzialità di offesa*».

⁸ Cass., Sez. I, 13 gennaio 2009, Stabile, cit.

può certo risiedere nella generica idoneità dello strumento ad offendere l'integrità fisica altrui, idoneità che contraddistingue, per l'appunto, ogni "arma", sia propria sia impropria.

La terza opzione, la quale riconduce gli oggetti *de quibus* agli "strumenti atti ad offendere" – tesi che, come si vedrà, appare assolutamente ragionevole e giuridicamente fondata – risulta oggi minoritaria.

Sostanzialmente maggioritaria, invece, è la seconda opzione interpretativa, che riconduce le bombolette *spray* al *genus* delle "armi comuni da sparo"⁹.

Prima di esaminare nel dettaglio la questione interpretativa *de qua* e di verificare la fondatezza di quest'ultima tesi ricostruttiva, risulta significativo effettuare alcune considerazioni preliminari in merito ai c.d. "strumenti di autodifesa".

3. La qualificazione giuridica degli strumenti di autodifesa in generale

Il tema dei c.d. "strumenti di autodifesa" si presenta, al tempo di oggi, irto di insidie¹⁰; ciò *a fortiori*, se si pone mente al fatto che il legislatore, pur in occasione dell'ampia riforma introdotta con il D.Lgs. 20 ottobre 2010, n. 604, ha perso l'occasione per disciplinare una volta per tutte la materia *de qua*.

Invero, nel passato recente, solo in rari ed isolati casi il legislatore ha provveduto ad introdurre apposite normative di settore, riferite, tuttavia, a specifici e singoli strumenti di difesa, rinunciando così ad emanare una più complessiva ed organica disciplina della materia.

In particolare, con l'art. 3, co. 32, legge 15 luglio 2009, n. 94 si era statuito: «*Il Ministro dell'interno, con regolamento da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona*».

In attuazione di tale "delega", all'art. 1, d.m. 12 maggio 2011, n. 103, si è stabilito: «*Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge*

⁹ Oltre alla pronunzia qui in commento, cfr. Cass., Sez. I, 16 settembre 2013, Lunghu, inedita; Id., Sez. V, 15 febbraio 2013, Perschke, in *Dir. e Giust.*, luglio 2013; Id., Sez. I, 13 marzo 2012, Perbellini, inedita; Cass., Sez. V, 8 marzo 2012, Paronitti, inedita; Id., Sez. I, 28 febbraio 2012, Cecchetti, in *Cass. pen.*, 2013, 325.; Id., Sez. I, 14 novembre 2007, Amantonico, *ivi*, 2008, 10, 3813; Id., Sez. I, 9 giugno 2006, Hamdi, in *Riv. pen.*, 2007, 662.

¹⁰ Sul punto, BELLAGAMBA, VIGNA, *Armi munizioni esplosivi*, cit., p. 79 ss.; inoltre ci si permette rinviare a CIVELLO, voce *Armi, esplosivi e munizioni*, in *Dig. Pen.*, VII, Torino, p. 35 ss.

18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche: (omissis). Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi» (sic).

In virtù di tale regolamento, dunque, gli strumenti che erogano l'estratto di peperoncino, e che rispondono ai requisiti tecnici di cui alla predetta disposizione ministeriale, risultano sottratti all'area di applicazione della normativa in tema di armi¹¹; tuttavia, il legislatore non ha preso posizione circa il corretto inquadramento giuridico degli strumenti di autodifesa "non regolamentari", sebbene l'*incipit* iniziale della disposizione faccia intuire – quasi per *obiter dictum* – la riconducibilità dei medesimi al *genus* delle armi comuni da sparo "assimilate" (art. 2, co. 3, legge n. 110 del 1975).

Ebbene, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale *de quo*, la Suprema Corte ha avuto modo di statuire: «*la bomboletta contenente spray orticante a base di peperoncino (in particolare, l'oleoresin capsicum, principio estratto dalle piante di peperoncino) non è ricompresa né tra le armi da guerra o tipo guerra né tra quelle comuni da sparo*»¹². Nell'*obiter dictum*, peraltro, la Corte di Cassazione ha precisato che, viceversa, eventuali bombolette, contenenti altre e differenti sostanze (infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici), potrebbero rientrare nella categoria delle armi comuni da sparo.

In definitiva, manca nel nostro ordinamento una disciplina organica in merito ai diversi tipi di bomboletta *spray* per autodifesa, e ciò crea non pochi problemi di carattere interpretativo ed applicativo. Quantomeno, infatti, lo studioso si chiede quale sia la sorte "giuridica" di tutte quelle bombolette *spray* che, pur non contenendo estratto di peperoncino – e, dunque, non essendo "liberalizzate" a mente del citato provvedimento ministeriale –, presentino comunque caratteristiche analoghe.

Per quanto concerne, invece, gli storditori elettrici, la circ. 10 dicembre 1997, n. 559/C-50-652-E-97 del Ministero dell'Interno aveva dapprima stabilito che «*degli strumenti in questione è vietato il porto ai fini della difesa personale, in*

¹¹ Già con circ. 17 febbraio 1998, n. 559/C-50005-A-77(98), il Ministero aveva dichiarato la libera commerciabilità di una "penna *spray*" per difesa personale, la quale emetteva una sostanza estratta dal frutto di *capsicum* (peperoncino): nella specie, la Commissione Consultiva aveva espresso parere negativo all'iscrizione di tale oggetto tra le armi comuni da sparo.

¹² Cass., Sez. I, 24 ottobre 2011, Dainotti, in *Cass. pen.*, 2012, 10, 3539; Id., sez. I, 3 febbraio 2011, El Hajjaji, inedita.

quanto non rientranti nelle previsioni di cui agli artt. 2, legge n. 110 del 1975 e 42 t.u.l.p.s.».

A tal proposito, in una pronunzia dell'anno 2003, così aveva statuito la Suprema Corte: «*un apparecchio in grado di produrre scosse elettriche, ad alto o basso voltaggio, essendo naturalmente destinato – sia pure per motivi di difesa personale – ad offendere l'eventuale aggressore, costituisce, agli effetti della legge penale, arma, il cui porto non autorizzato al di fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa integra la contravvenzione prevista e punita dall'art. 4, co. 1, legge 18 aprile 1975 n. 110*»¹³.

Da ultimo, l'art. 5, co. 1, lett. b), n. 1, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, ha introdotto una rilevante modifica all'art. 4, 1° co., legge n. 110 del 1975, ivi disponendo l'inserimento dell'inciso «*storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione*»; la disposizione, oggi novellata, risulta così formulata: «*salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione*».

Con la citata novella legislativa¹⁴, dunque, gli storditori elettrici sono stati inseriti fra quegli strumenti il cui porto è sempre vietato fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze, a prescindere dalla sussistenza di un giustificato motivo. Come già osservato, invece, il d.lgs. n. 204 del 2010, pur affrontando il tema degli «storditori elettrici», nulla dice in merito alle bombolette *spray*, donde i numerosi profili di incertezza interpretativa *in subiecta materia*.

4. Le bombolette *spray* quali armi comuni da sparo: obiezioni tecniche e giuridiche

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha aderito ad un proprio precedente orientamento, secondo il quale una bomboletta *spray* contenente sostanze urticanti sarebbe classificabile come arma comune da sparo.

La pronunzia risulta piuttosto ermetica, giacché la sussunzione della bomboletta *de qua* nella categoria delle armi comuni da sparo viene giustificata e motivata – con citazione tralatizia – «*in quanto [essa risulta] idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune*

¹³ Cass., Sez. I, 18 dicembre 2004, Garzanti, in *Cass. pen.*, 2005, 2, 582.

¹⁴ In merito alla novella dell'anno 2010, ci si permette rinviare a CIVELLO, *L'attuazione della Dir. 2008/51/CE in tema di armi: le novità normative introdotte con il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204*, in questa *Rivista*, 2011, 205 ss.

da sparo», argomento invero assai debole (o addirittura errato), se solo si pensi che anche le c.d. “armi improprie” ex art. 4, legge n. 110 del 1975 sono (ovviamente) dotate di “idoneità offensiva”.

Probabilmente, l’inserimento delle bombolette *spray* nel *genus* delle armi comuni da sparo transita attraverso il richiamo (implicito) alla categoria delle “armi ad emissione di gas”, le quali risultano *assimilate* alle armi comuni da sparo ai sensi dell’art. 2, co. 3, legge n. 110 del 1975¹⁵. In tal senso, gli strumenti *spray* in questione dovrebbero qualificarsi come “armi comuni da sparo”, essendo essi idonei ad *emettere* una determinata sostanza gassosa.

Sennonché, un siffatto indirizzo interpretativo sembra contrastare con una nutrita serie di argomenti letterali, tecnici, logici e sistematici.

In particolare, la “misteriosa” categoria delle armi «*ad emissione di gas*», dal contenuto e dal significato piuttosto sfuggente (può un’arma sparare... gas?), va comunque raccordata e collocata all’interno del più ampio *genus* delle armi comuni da sparo¹⁶, proprio laddove il legislatore ha ritenuto di inserirla¹⁷. Per tale ragione, potrà rientrare in tale *species* solo quello strumento che, al pari di tutte le altre armi comuni da sparo di cui al citato art. 2 (*genus*), sia connotato dalle seguenti caratteristiche:

- a) sia munito di una canna portatile, dotata di un determinato calibro;
- b) sia idoneo ad espellere un proiettile, sparato mediante la canna¹⁸;
- c) sia potenzialmente letifero o comunque altamente offensivo per l’incolumità fisica¹⁹.

Quanto ai primi due requisiti²⁰, la dottrina ormai pacifica ha da sempre ana-

¹⁵ Così, ad esempio, si legge in Cass., Sez. I, 9 giugno 2006, Hamdi, in *Riv. pen.*, 2007, 662.

¹⁶ Per una trattazione assolutamente esaustiva ed autorevole in tema di armi comuni da sparo, si rinvia a RUSSO, *Sistema penale di armi*, cit., p. 339 ss.

¹⁷ Giova a tal proposito riportare il più ampio stralcio del co. 3 dell’art. 2, legge n. 110 del 1975: «*sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate “da bersaglio da sala”, o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona [...]*».

¹⁸ Anche a voler sostenere che la dizione «*armi ad emissione di gas*» possa ammettere l’esistenza di un’arma da sparo che, per l’appunto, non espella un proiettile solido, ma *direttamente* una sostanza gassosa, resterebbero comunque fermi gli altri due requisiti qui indicati *sub a)* e *c)*, non potendosi ipotizzare un’arma comune da sparo priva di canna e di idoneità letifera.

¹⁹ BELLAGAMBA, VIGNA, *Armi munizioni esplosivi*, cit., p. 84: «*per arma non può che intendersi quella che può uccidere o fare seriamente male con lesioni alla persona*».

²⁰ BELLAGAMBA, VIGNA, *Armi munizioni esplosivi*, cit., p. 55: «*per arma comune da sparo si intende, in via generale, quella capace di lanciare uno o più proiettili mediante una forza propellente che può essere generata o dall’azione di un esplodente (e in tal caso si parla, più specificamente, di arma da fuoco) o da altra energia (es.: aria compressa, molla)*».

lizzato il *genus* delle “armi da sparo” suddividendo le medesime in armi *da fuoco* (in cui l’espulsione del proiettile avviene tramite l’energia sprigionata dallo scoppio di una carica esplosiva) e armi *da sparo non da fuoco* (in cui lo sparo del proiettile avviene mediante il gas o l’aria compressi, o al limite tramite altro sistema quale la molla o la carica elastica)²¹.

Ebbene, quale che sia il propellente (carica esplosiva, gas o aria compressi, etc.), tutte le armi da sparo, per essere tali, devono consentire il lancio (per l’appunto, lo sparo) di un proiettile tramite una canna portatile. Non possono, invece, considerarsi come “armi comuni da sparo” quegli oggetti che, pur espellendo un qualche “corpo”, sono privi di tali caratteristiche: si pensi, ad esempio, ad una replica in miniatura di cannoncino napoleonico ad avancarica che non possa qualificarsi come arma da guerra e nemmeno come arma comune da sparo (in quanto non portatile), donde la sua sussunzione nel più ampio *genus* delle armi proprie non da sparo, al pari delle c.d. “armi bianche”²².

D’altra parte, lo stesso legislatore è ben conscio del fatto che le armi da sparo siano ontologicamente connotate dalla presenza di una canna idonea ad espellere un proiettile (si perdoni la banalità, ma evidentemente non tutto ciò che è banale è anche ovvio!); tant’è che, ove ci si è avveduti dell’esistenza di congegni micidiali, ma non assimilabili, nella struttura e nel funzionamento, alle armi da sparo, la legge ha dovuto esplicitamente individuare e menzionare siffatti congegni i quali, in assenza di previsione espressa, non si sarebbero potuti nemmeno sussumere nelle varie categorie delle “armi da sparo”: si pensi ai congegni bellici micidiali, alle bottiglie ed agli involucri esplosivi o incendiari, equiparati alle armi da guerra a mente dell’art. 1, legge n. 110 del 1975; ai materiali di armamento ex art. 2, legge 9 luglio 1990, n. 185 od alle mine antipersona di cui alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, tutti oggetti e strumenti che, non presentando una canna e non potendo espellere, con essa, un proiettile, non potrebbero *de plano* farsi rientrare nel *genus* delle armi da sparo.

A tal proposito, si consideri che anche l’art. 1-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 (introdotto dal d.lgs. n. 204 del 2010, in attuazione della dir. 2008/51/CE che aveva modificato la dir. 1991/477/CEE) statuisce che, per “arma da fuoco”, si intende «*qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata ad espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo,*

²¹ MAZZA, MOSCA, PISTORELLI, *La disciplina di armi, munizioni ed esplosivi*, II, Padova, 2002, p. 8, 9.

²² Si tratta di un caso realmente accaduto ed affrontato in Cass., Sez. I, 23 marzo 1983, Ferrara, in *Foro it.*, 1983, 446, sapientemente commentato in RUSSO, *Sistema penale di armi*, cit., p. 339 ss.

una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente»²³. Proprio dalla definizione normativa della *species* “arma da fuoco” può individuarsi, per inferenza, il *genus* “arma da sparo”, che potrebbe così essere definito: «*qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata ad espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile o non combustibile*».

Ed ancora, la disposizione dell'art. 11, legge n. 110 del 1975, nel disciplinare la «*immatricolazione delle armi comuni da sparo*» (e dunque, siano esse “da fuoco”, ovvero ad aria o gas compressi), statuisce: «*sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, devono essere impressi, in modo indelebile, in un'area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale dell'arma [...], il nome, la sigla...*», così dando per scontato che non possa esistere un'arma comune da sparo priva di fusto, di carcassa o di castello.

In definitiva, non è “arma da sparo” un qualsivoglia strumento idoneo ad espellere un corpo contundente, essendo invece necessario che esso strumento esploda un proiettile, tramite la canna, con le modalità tipiche (per l'appunto) dello sparo; argomentando diversamente, dovrebbe considerarsi arma da sparo anche una fionda, ovvero ancora uno strumento artigianale dalla forma bizzarra, privo di canna e idoneo ad espellere strani oggetti, non riconducibili minimamente alla nozione di “munizione”.

Ciò posto, le bombolette *spray* contenenti sostanza urticante difettano chiaramente di entrambi i requisiti *sub a)* e *b)*, giacché esse sono sprovviste di canna e non espellono alcun proiettile con le modalità dello “sparo”. È evidente, dunque, che la parificazione di tali strumenti alle armi comuni da sparo non tiene minimamente in considerazione le caratteristiche essenziali – e, dunque, ineludibili – della “arma comune da sparo”, giacché con essa parificazione si trascura il fatto che non può esservi “arma da sparo” priva di una canna e inidonea all'espulsione di un proiettile.

Ciò a maggior ragione ove si ponga mente al requisito *sub c)*, ossia la tendenziale micidialità dell'arma comune da sparo: non è chi non veda, infatti, come una qualsiasi arma contemplata dall'art. 2, legge n. 110 del 1975, ove utilizzata per sparare un proiettile contro la vittima, sia idonea a cagionare la morte del soggetto passivo, o comunque il suo grave ferimento. Di contro, è altret-

²³ È pur vero che tale definizione è stata introdotta «*ai fini del presente decreto*»; ma è altrettanto vero che essa, per la propria portata generalizzante (ed in quanto attuativa di una direttiva europea), è comunque idonea ad assurgere a disposizione definitoria quasi “agli effetti della legge penale”, al pari di quella contenuta nell'art. 585 c.p., o comunque ad esplicitare una portata interpretativa ed applicativa in tutto l'ambito del diritto delle armi.

tanto evidente come una qualsivoglia bomboletta *spray* dal contenuto irritante od urticante, anche se utilizzata contro la persona a distanza ravvicinata, non risulti tendenzialmente idonea a cagionare lesioni gravi e, tanto meno, la morte della malcapitata vittima²⁴.

A ciò si aggiunga che, con la riforma dell'anno 1999-2001²⁵, il legislatore ha espunto dal "circuito" (precettivo e sanzionatorio) delle armi comuni da sparo «*le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, non superiore a 7,5 joule*»: se, dunque, il legislatore ha ritenuto – giustamente – di sottrarre al rigoroso regime normativo delle armi comuni da sparo le armi ad aria o gas compressi dotate di una «*modesta capacità offensiva*» (destinate, tutt'al più, ad essere qualificate in termini di "arma impropria" ex art. 4, legge n. 110 del 1975), sarebbe poi assai singolare che nel *genus* delle armi comuni da sparo fossero ricomprese proprio le bombolette *spray*, che non sono micidiali né possono certo erogare un'energia cinetica superiore a 7,5 joule²⁶ (e sarebbe da chiedersi se una bomboletta sia arma... lunga o corta!).

In definitiva, le bombolette *spray* contenenti sostanze irritanti, urticanti o lacrimogene (ma non già asfissianti, accecanti, corrosive o, in generale, micidiali), non potranno mai essere qualificate in termini di "arma comune da sparo", non presentando alcuna delle caratteristiche essenziali di tale *genus*.

D'altra parte, assai debole risulta l'unico argomento che sembra implicitamente spendere la Suprema Corte nella prefata sentenza, ossia il riferimento letterale alla locuzione «*ad emissione di gas*» presente nell'art. 2, co. 3, legge n. 110 del 1975: ed infatti, se un qualsiasi strumento potesse qualificarsi come "arma comune da sparo", per il sol fatto di potere *emettere* una certa quantità di gas, a questo punto anche un'ampolla o una bombola, idonee a rilasciare nell'aere una nube gassosa, dovrebbero annoverarsi in tale *genus*, cosa che mai alcuna persona ragionevole sarebbe in grado di sostenere.

A tacer del fatto che, già solo dal punto di vista tecnico, dovrebbe porsi il problema circa la distinzione tra emissione *stricto sensu* di gas (ossia di so-

²⁴ BELLAGAMBA, VIGNA, *Armi munizioni esplosivi*, cit., p. 84: «*questi strumenti difensivi hanno tutti la caratteristica, proprio perché difensivi, di non uccidere né di arrecare lesioni in senso tecnico*».

²⁵ Si tratta della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attuata con il d.m. 9 agosto 2001, n. 362.

²⁶ Tant'è che, in una recente pronunzia di merito, si legge: «*l'art. 11, legge n. 526 del 1999, qualifica come armi da sparo tutte quelle idonee ad espellere il proiettile con un'energia cinetica iniziale di almeno 7,5 joule, di talché la bomboletta che emette gas, sia come elemento propulso che come elemento propellente, non può essere classificata come arma comune da sparo ma rientra nel novero degli strumenti atti ad offendere, dei quali è vietato il porto ingiustificato, ma non la detenzione*» (T. Pescara, 19 luglio 2011, in *P.Q.M. - Rivista quadrimestrale abruzzese di giurisprudenza e vita forense*, 2011, 2-3, 161).

stanze fisicamente allo stato gassoso) e nebulizzazione di sostanze allo stato liquido, tema di cui la giurisprudenza non sembra nemmeno interessarsi. Tale questione era, peraltro, stata sollevata – per non essere, poi, più coltivata – in una risalente ed isolata pronuncia della Cassazione, che aveva escluso la qualità di “arma comune da sparo” (*sub specie* “arma ad emissione di gas”) in relazione ad una bomboletta *spray* che, per l'appunto, conteneva una sostanza liquida e non gassosa²⁷.

A questo punto, l'unico modo per interpretare secondo giustizia la locuzione «*ad emissione di gas*»²⁸ – senza, al contempo, pervenire ad una sua *interpretatio abrogans*²⁹, quasi che “arma ad emissione di gas” ed “arma a gas compresso” fossero la medesima cosa – consiste nell'aderire a quella autorevole e documentata Dottrina, secondo la quale sono armi comuni da sparo non solo quelle in cui il gas è *propellente*, ma anche quelle in cui il gas è elemento *propulso*, «*in genere, mediante un proiettile a miscela solida che, per l'esplosione della polvere, fuoriesce allo stato gassoso, sempre se dotat[e] di idonea potenzialità offensiva*»³⁰.

Certo, alquanto infelice risulta la dizione normativa «*ad emissione di gas*», la quale sembrerebbe *prima facie* ricomprendere al proprio interno un qualsiasi oggetto idoneo, per l'appunto, ad *emettere* gas (anche una bombola dotata di sfiato!). Nondimeno, l'imprecisione del dettato legislativo non può certo condurre ad una applicazione acritica e “supina” dell'art. 2, legge n. 110 del 1975, giacché lo studioso è comunque tenuto a fornire una interpretazione logica e sistematica della locuzione normativa, di modo che le esigenze di giustizia e di ragionevolezza non vengano soprafatte da asfittiche pretese di legalità.

Infine, non possono non immaginarsi le conseguenze irragionevoli che potrebbero derivare dalla qualificazione delle bombolette *spray* come “armi

²⁷ Cass., Sez. I, 5 luglio 1995, Sipos, in *Giust. pen.*, 1996, II, 161.

²⁸ Sul punto, cfr. anche FATUZZO, ROMANO, BARBERA, *Osservazioni in ordine alla potenzialità offensiva di pistole atte all'emissione di gas lacrimogeni*, in *Riv. pol.*, 1997, 233 ss.

²⁹ Per la tesi secondo la quale la locuzione «*ad emissione di gas*» sarebbe addirittura una “svista” del legislatore, il quale avrebbe male interpretato e, poi, tradotto la locuzione francese «*armes à propulsion à gas*» presente nella Convenzione sul controllo delle armi di Strasburgo dell'anno 1978, cfr. MORI, *Diana Armi – Rivista di armi e munizioni*, 1991, p. 116.

³⁰ RUSSO, *Sistema penale*, cit., p. 354 (in cui, per vero, si cita in nota anche l'orientamento giurisprudenziale qui criticato). Cfr. anche BELLAGAMBA, P. VIGNA, *Armi munizioni esplosivi*, cit., p. 60: «*per “arma ad emissione di gas” si può, infatti, intendere sia quella che emette gas come elemento propulso sia quella che emette gas come elemento propellente. Nel caso del gas-proiettile si tratta di armi, in genere pistole, che esplodono cartucce all'interno delle quali il proiettile è sostituito da una miscela solida che, all'atto dell'esplosione della capsula, fuoriesce sotto forma di gas, in genere irritante e lacrimogeno: la loro portata è dell'ordine di qualche metro*».

comuni da sparo”: a volere, infatti, seguire una tale opzione interpretativa, dovrebbe affermarsi che il detentore di una bomboletta sia obbligato a denunziarne il possesso all’Autorità di Pubblica Sicurezza a mente dell’art. 38 t.u.l.p.s., pena la sussistenza del delitto di cui agli artt. 2 e 7, legge n. 895 del 1967; ovvero, ancora, che chiunque detenga una bomboletta, ma non la ponga sotto chiave, debba rispondere del reato di cui all’art. 20, legge n. 110 del 1975.

Ed ancora, non si comprende in quali casi il porto di tali strumenti dovrebbe ritenersi legittimo e, dunque, non sanzionato a mente degli artt. 4 e 7, legge n. 895 del 1967, salvo immaginare che il Questore o il Prefetto possano rilasciare una licenza di porto... di bomboletta *spray*!

Si pensi, poi, che l’art. 53, co. 2, reg. t.u.l.p.s. vieta il trasporto delle armi da sparo (e, dunque, anche non “da fuoco”) cariche, con la conseguenza che ogni vettore, che per ventura trasportasse un certo numero di bombolette *spray*, sarebbe tenuto a svuotare le medesime, imballando separatamente l’involucro metallico rispetto alla sostanza liquida ivi contenuta!

Tante altre, poi, potrebbero essere le conseguenze irragionevoli derivanti dalla qualificazione delle bombolette *spray* in termini di “arma da sparo”, conseguenze che, proprio per la loro inaccettabilità ed assurdità, impongono viepiù allo studioso una differente e più corretta qualificazione giuridica degli strumenti *de quibus*.

5. Conclusioni: trattasi di strumenti atti ad offendere

A fronte delle numerose obiezioni alla tesi proposta dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, sussistono plurime e valide ragioni per qualificare le bombolette *spray*, contenenti sostanze irritanti od urticanti, in termini di “arma impropria” e non certo di “arma comune da sparo”.

Innanzitutto, non potrà trascurarsi come tali strumenti siano stati concepiti (e vengano comunemente commercializzati) proprio per finalità di autodifesa, e non già di offesa alla persona: ne deriva che l’uso di tali bombolette per finalità aggressive rappresenta un impiego comunque anomalo ed aberrante rispetto alla loro normale funzione e destinazione (tanto che non poche perplessità comporterebbe anche la loro qualificazione in termini di arma propria non da sparo o “arma bianca”, tesi che comunque risulta validamente sostenuta da insigne Dottrina³¹).

D’altra parte, se lo stesso legislatore, con il d.lgs. n. 204 del 2010, ha ritenuto di inserire gli «*storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare*

³¹ RUSSO, *Sistema penale*, cit., p. 336.

re una elettrocuzione» tra gli oggetti il cui porto illegale è punito a mente dell'art. 4, legge n. 110 del 1975³², risulta quantomeno incongruo che il porto delle bombolette *spray*, anch'esse destinate all'autodifesa, venga sanzionato a mente degli artt. 4 e 7, legge n. 895 del 1967 (in tema di armi comuni da sparo).

Ed ancora, all'art. 28 t.u.l.p.s. (siccome modificato dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. in legge 21 febbraio 2006, n. 49), il legislatore distingue chiaramente le armi da sparo rispetto agli "strumenti di autodifesa", così dimostrando di ben sapere la differenza fra i due concetti³³.

In definitiva, già solo il senso comune impedisce di qualificare una bomboletta come "arma da sparo", se solo si considera che quest'ultima nozione giuridica – come già sopra evidenziato – rinvia al sapere tecnico, per il quale sono "armi da sparo" le pistole, le rivoltelle, i fucili, le carabine... e non certo le bombolette o le ampolle!

Fallace, poi, sarebbe l'argomento secondo il quale la qualificazione delle bombolette *spray* quali mere "armi improprie" sarebbe, per così dire, riduttiva, stante l'intrinseca pericolosità del loro uso contro la persona: a tal proposito, è evidente come il *discrimen* tra "arma propria" ed "arma impropria" non risieda nella oggettiva idoneità lesiva dello strumento, bensì nella sua (eventuale) naturale destinazione all'offesa (cfr. art. 585, co. 2, n. 1, c.p.). A titolo di mero esempio, anche un *machete* può rappresentare uno strumento gravemente lesivo per la vita e l'incolumità della persona; ma mai alcun giurista ragionevole potrebbe qualificare tale oggetto come "arma propria"³⁴.

A ciò si aggiunga che, nella normalità dei casi, tali strumenti, come è stato giustamente osservato in dottrina, «*cagionano, tutt'al più, quelle che, in senso tecnico, sono "percosse", cioè un'offesa momentanea e che non lascia traccia*»: in relazione agli stessi, dunque, come già sopra detto, difetta alla base il requisito della destinazione naturale all'offesa, requisito che, come è noto, rappresenta un elemento essenziale di qualsivoglia arma in senso proprio³⁵.

³² A parere di chi scrive, peraltro, sarebbe stato più corretto inserire gli storditori elettrici all'interno del co. 2, e non del co. 1, dell'art. 4, legge n. 110 del 1975, trattandosi di strumenti che, comunque, non hanno la destinazione naturale all'offesa, bensì alla difesa.

³³ Peraltro, le modifiche all'art. 28 t.u.l.p.s., introdotte ad opera del d.l. n. 272 del 2005, risultano oggi di incerta applicazione, giacché la successiva Circolare Ministeriale 557/PAS/3418-10100 del 7 marzo 2006 non ha previsto un elenco preciso degli strumenti di autodifesa, rinviando a non meglio precisate legislazioni regionali.

³⁴ Per la qualificazione del *machete* come "arma impropria", cfr. Cass., Sez. I, 17 marzo 2009, Gebril, in *Cass. pen.*, 2010, 1134; Id., Sez. I, 21 novembre 1995, Cervicato, in *Giust. pen.*, 1996, 498.

³⁵ BELLAGAMBA, VIGNA, *Armi munizioni esplosivi*, cit., p. 84: «*questi strumenti difensivi hanno tutti la caratteristica, proprio perché difensivi, di non uccidere né di arrecare lesioni in senso tecnico*».

In conclusione, la sentenza in commento, la quale riconduce le bombolette *spray* irritanti alla categoria delle “armi comuni da sparo”, non risulta condivisibile, giacché tali congegni dovrebbero correttamente essere sussunti nel *genus* degli “strumenti atti ad offendere” (sempreché, in concreto, contengano un liquido che per qualità, quantità e concentrazione, sia veramente idoneo a generare una rilevante sensazione di dolore), e ciò per tutte le ragioni sin qui esposte.

Tali strumenti, per l'appunto, anche se materialmente offensivi, dovrebbero ritenersi legittimamente portati fuori dell'abitazione in presenza di un giustificato motivo; di contro la loro attuale qualificazione in termini di “arma da sparo” (cfr. artt. 4 e 7, legge n. 895 del 1967) non consente di discernere il porto legale dal porto abusivo, secondo la natura giustificata o meno del motivo di porto.

Ed ancora, le bombolette *spray* di cui trattasi dovrebbero ritenersi liberamente “detenibili” (si passi l'inelegante attributo) all'interno del privato domicilio, senza alcuna necessità di denuncia all'Autorità; di contro, la loro riconduzione alle “armi comuni da sparo” ne impone (irragionevolmente) la denuncia, pena il grave delitto di cui agli artt. 2 e 7, legge n. 895 del 1967, ponendosi poi peraltro il problema del numero massimo di bombolette detenibili.

D'altra parte, se già il nostro ordinamento si è determinato a “liberalizzare” numerosi strumenti che, ove usati impropriamente, possono comunque rivelarsi pericolosi se non letali (si pensi alle armi destinate alla pesca o ai petardi di libera vendita), non si comprende per quale motivo gli strumenti di autodifesa debbano addirittura soggiacere alla disciplina normativa in tema di armi da sparo, pur essendo naturalmente destinati alla difesa della persona ed essendo tendenzialmente privi di una rilevante idoneità lesiva. Volendo mutare una provocatoria citazione di dottrina, «*se c'è una differenza è a favore degli strumenti da difesa, perché con una spruzzata di gas si rimane intontiti ma non si muore. Esser colpiti dalla freccia di un fucile subacqueo può essere mortale*»³⁶.

E invero: laddove i cittadini utilizzino uno strumento di pesca subacquea, anche micidiale, nell'ambito di un'attività sportiva o ricreativa, l'ordinamento ritiene di poter loro accordare piena fiducia, esonerandoli dal restrittivo regime normativo in tema di armi.

Allorquando, invece, ci si addentri nell'imbarazzante tema della “autodifesa”, vero e proprio *tabù* dell'esperienza giuridica contemporanea, il legislatore

³⁶ BELLAGAMBA, VIGNA, *Armi munizioni esplosivi*, cit., p. 86.

vede scemare notevolmente la propria ottimistica fiducia nel cittadino³⁷, nel costante ed endemico sospetto che la “autodifesa” possa sfociare in un uso distorto di strumenti astrattamente pericolosi.

Ancora una volta, gli approdi interpretativi del diritto vivente risentono, in filigrana, di una *geistige Situation* – quasi un retaggio – di matrice oggettivistica e naturalistica, che pone al centro del *Tatbestand* il fatto oggettivo e materiale, lasciando poi dietro le quinte, quasi a mo’ di ancillare comparsa teatrale, i profili soggettivi (ma al contempo oggettivi) di offensività relazionale del fatto. Siccome il bisturi, nelle mani del chirurgo, non è poi così diverso da un pugnale, e la ferita chirurgica non è poi così diversa da un accoltellamento mortale, parimenti una bomboletta *spray* non è poi così differente da una pistola, se l’intera tipicità del fatto viene incentrata sulla «*idoneità ad arrecare offesa alla persona*» (cfr. la sentenza qui commentata).

Il fatto, poi, che la bomboletta sia ideata, progettata, prodotta, commercializzata, acquistata e portata indosso per legittime finalità³⁸ di autotutela – che pur troverebbero espressione nel nostro sistema vigente quantomeno all’art. 52 c.p. – poco importa: in tale prospettiva, un siffatto strumento è materialmente idoneo a mettere in pericolo l’incolumità dei terzi³⁹, di guisa che esigenze di difesa sociale e di protezione di beni materiali ne impongono, oggettivamente, la parificazione *de plano* alle armi comuni da sparo.

GABRIELE CIVELLO

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ Con il termine “finalità” qui si intende fare riferimento non solo al limitato versante soggettivo della rappresentazione e volizione del fatto illecito, ma anche (e più ampiamente) al versante oggettivo della *tensione intrinseca* dello strumento all’illecita offesa alla persona. In tale prospettiva, la cifra teleologica del reato non attiene tanto e solo al piano “psicologico” dell’illecito, ma anche e soprattutto alla tipicità-offensività oggettiva dell’azione criminosa, da scandagliare in una prospettiva squisitamente ermeneutica e, per così dire, “dinamica”.

³⁹ E qui va ribadita nuovamente l’obiezione già sopra sollevata, e cioè che anche le c.d. “armi improprie” sono, per loro stessa natura, “idonee ad offendere”, di talché ancora non si comprende come possa la Suprema Corte qualificare le bombolette *spray* come armi comuni da sparo, adoperando l’esclusivo seguente argomento: «*attesa l’idoneità offensiva dello strumento in questione*» (cfr. Cass., Sez. I, 16 settembre 2013, Lunghu, inedita).